



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO COMUNALE

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 09 del 23 febbraio 2026

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 42 del 29 giugno 2026

ARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nei limiti previsti dalla legge, anche ai debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), qualora le entrate comunali siano state ad essa trasferite in riscossione coattiva

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione. Per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico (es. CUP, rette scolastiche, oneri di urbanizzazione), sia di diritto privato (es. canoni di locazione) le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora ed alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai debiti affidati all'**Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)**, semprechè ricorrano le condizioni di legge per l'estensione della definizione agevolata alle entrate comunali in riscossione coattiva affidate all'agente della riscossione.

5. Per i debiti in carico ad AdER, il contribuente dovrà verificare la specifica normativa di riferimento e, ove compatibile, presentare apposita istanza di adesione anche all'agente della riscossione secondo le procedure da quest'ultimo indicate. Il Comune collabora con AdER per agevolare l'accesso del contribuente alla definizione agevolata delle entrate comunali affidate, ferme restando le competenze istituzionali di ciascun soggetto.

6. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

7. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

8. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera che approva il presente regolamento e comunque entro il 31 agosto 2026, comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 15 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro 15 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di trentasei rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale (opzionale) maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche,

fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e/o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro 30 giorni dall'adesione, oppure con il versamento di un numero massimo di trentasei rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata entro 15 giorni dall'adesione versando almeno il 10 % dell'importo complessivo. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter⁴⁴, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a) degli omissi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - b) degli omissi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a entrate patrimoniali del Comune.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
 - l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato, anche se non definitivo.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo su istanza del debitore da presentarsi dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera che approva il presente regolamento e comunque entro il 30 settembre 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento nel numero massimo di 36 rate. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
2. Il Comune entro 15 giorni dalla data dell'istanza notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro 30 giorni dall'adesione definitiva;
 - b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di trentasei rate mensili, la prima di importo pari al 10% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al quinto giorno dopo l'adesione e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza mensile;
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo..
4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione .
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Provincia di Grosseto – Settore Entrate

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, dell'art. 1, commi 102-110, L. 199/2025 e del Regolamento Comunale vigente.

1. DATI DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il ____/____/_____
Codice Fiscale _____
Residente in _____ Prov. _____ CAP _____
Telefono _____ mail _____ PEC _____
☐ in proprio
☐ in qualità di legale rappresentante / titolare / tutore / curatore di:
Denominazione _____
Codice Fiscale / P.IVA _____

2. OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

N.	Numero Ingunzione / Atto	Tributo / Entrata	Riferimento ultimo atto ricevuto

DICHIARANDO ALTRESI di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità del Regolamento Comunale di Monte Argentario

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

- ☐ Pagamento in **UNICA SOLUZIONE**
- ☐ Pagamento **RATEIZZATO** secondo Regolamento Comunale - N. di Rate _____ (massimo 18 rate)

4. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato o tardivo versamento anche di una sola rata la definizione decade.

- Dichiara la veridicità dei dati ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
- Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Dichiara

- ☐ di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente.
- ☐ di disporre l'addebito su circuito Pago Pa
- ☐ di versare direttamente sul conto corrente Postale dedicato N. XXXXXXXXXXXX intestato a "COMUNE DI MONTE ARGENTARIO" (IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

DICHIARA INOLTRE

- ☐ che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
- ☐ che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Luogo e data _____

Firma _____

*N.B. Allegare copia dal documento di identità

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite raccomandata ar/fax/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

il/la sottoscritto/a

- ☐ in proprio
- ☐ in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

delego il/la Sig./Sig.ra

- ☐ a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- ☐ a modificare ovvero sostituire la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sempre entro i termini stabiliti dal regolamento comunale.

☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione

di adesione.

Luogo e data Firma del delegante

*N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato